

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1329)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 15 luglio 1965 (V. Stampati nn. 1956 e 2226)*

**d'iniziativa dei deputati SPINELLI (1956); CRUCIANI (2226)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 luglio 1965*

Norme sul servizio di anestesia negli ospedali

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Gli ospedali generali e quelli specializzati in branche chirurgiche di prima, seconda e terza categoria, nonchè gli ospedali sanatoriali nei quali si pratica la chirurgia della tubercolosi, debbono istituire un servizio di anestesia ed il relativo organico di anestesisti rianimatori secondo le norme che seguono.

#### Art. 2.

Negli ospedali, generali e specializzati in branche chirurgiche, di prima e seconda categoria che abbiano una media giornaliera di degenze di chirurgia e specialità chirurgiche non inferiore a 200, il servizio di anestesia è diretto da almeno un primario coadiuvato da un numero di aiuti e assistenti in rapporto alla media delle degenze, al numero delle prestazioni anestesilogiche ed

alla presenza di reparti di pronto soccorso con servizi continuati di guardia anestesio-logica.

Negli altri ospedali il servizio è diretto, in relazione ai criteri indicati nel comma precedente, da un aiuto, coadiuvato da uno o due assistenti, ovvero da un assistente.

#### Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano ad ogni singolo ospedale di prima, seconda e terza categoria, anche quando faccia parte di una unica amministrazione.

#### Art. 4.

I medici anestesisti sono nominati in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami secondo quanto disposto dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni.

#### Art. 5.

I posti in organico dovranno essere istituiti entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. I concorsi relativi dovranno essere banditi entro due anni dalla data predetta.

#### Art. 6.

La legge 9 agosto 1954, n. 653, è abrogata.